



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA

Roma, vedi intestazione digitale

All

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP: 5869]
va@pec.mite.gov.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class DG ABAP [34.43.01/20/2019-40.7]
SS PNRR [34.43.01/10/2021-154.3]

Oggetto: **[ID_VIP: 5869] CERIGNOLA (FG):** Progetto di un impianto eolico, denominato "ALPHA 2", costituito da 11 aerogeneratori della potenza nominale sino a 6 MW, per una potenza complessiva pari a 66 MW, e di tutte le opere accessorie per il collegamento alla rete di trasmissione nazionale, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG).
Proponente: AEP S.r.l. (già ATS Engineering S.r.l.)
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR

e. p. c.

All Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

All Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

All Segretariato Regionale del MiC
per la Puglia
sr-pug@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
sabap-fg@pec.cultura.gov.it

All Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della DG ABAP

All Servizio III Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico
della DG ABAP



Alta Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
Servizio autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alta Provincia di Foggia
protocollo@cert.provincia.foggia.it

Alta Comune di Cerignola (FG)
protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla *“Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le *“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*;

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”*;

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”*, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell’11/02/2016);

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “*Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare*” e il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sono rispettivamente ridenominati: “Ministero della Cultura” e “Ministero della Transizione ecologica”;

VISTO l’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui “1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. 2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in



cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero...”;

CONSIDERATO, pertanto, che, in attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, ha modificato il regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, introducendo l'art. 26-ter, in base al quale (commi 1 e 2), «Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza Speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio del 2021, n. 77....»;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

PRESO ATTO che, in data 31/07/2021, è stata istituita con decreto dell'allora MiTE la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, prevista dall'art. 8, comma 2-bis, del Decreto legge 77/2021 convertito con Legge 108/2021, cui compete lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) individuati nell'allegato I-bis al decreto legislativo 152/2006;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO, altresì, l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;

VISTO l'art. 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;



VISTO il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, pubblicato in G.U. Serie Generale n.47 del 24/02/2023, entrato in vigore il 25/02/2023;

VISTO il Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 105 recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero della tossicodipendenza, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 186 del 10/08/2023;

CONSIDERATO che l’allora Società **ATS Engineering S.r.l.** (oggi AEP S.r.l.), in qualità di proponente, con nota del 25/01/2021, perfezionata in ultimo con nota del 06/04/2021, ha presentato istanza per il rilascio, nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale, del provvedimento VIA, nonché dei seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs 42/2004;
- autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al RD n. 3267/1923 e al DPR n.616/1977;
- autorizzazione antisismica art. 94 DPR 380/2001;

CONSIDERATO che l’allora **Ministero della transizione ecologica** (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), con nota prot. n. 50397 del 12/05/2021, in base a quanto stabilito dall’art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., comma 5, ha richiesto alle amministrazioni abilitate al rilascio dei titoli ambientali di verificare l’adeguatezza e completezza della documentazione presentata ai fini del rilascio dei suddetti titoli ambientali e di comunicare, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della suddetta nota, eventuali ulteriori esigenze in merito. Inoltre, con tale nota, l’allora MiTE ha comunicato l’avvenuta pubblicazione sulla propria piattaforma *web* di tutti gli elaborati di progetto, lo Studio di impatto ambientale comprensivo del Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, la Sintesi non tecnica nonché la documentazione relativa



all'autorizzazione paesaggistica, all'autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico ed all'autorizzazione antisismica;

CONSIDERATO che l'allora competente **Direzione Generale ABAP** di questo Ministero, con nota prot. n. 16353 del 13/05/2021, ha richiesto alla competente Soprintendenza ABAP e ai Servizi II e III della medesima DG ABAP, di esaminare tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto e di esprimere le proprie valutazioni nel merito all'adeguatezza e completezza documentale;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot. n. 4666 del 25/05/2021, ai fini dell'adeguatezza e completezza di cui sopra, ha espresso la necessità di acquisire documentazione integrativa;

CONSIDERATO che la **Società proponente**, con nota del 11/06/2021, acquisita agli atti dell'allora competente DG ABAP con prot. n. 20137 del 11/06/2021, ha comunicato che alla Società ATS Engineering S.r.l. sarebbe subentrata la Società AEP S.r.l., per atto negoziale, nella titolarità piena ed esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale che costituiscono e definiscono il progetto in epigrafe;

CONSIDERATO che l'allora competente **Direzione Generale ABAP**, con nota prot. n. 21473 del 23/06/2021, visionata la documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma dell'allora MiTE e acquisita la summenzionata nota della Soprintendenza ABAP competente, ha riscontrato la necessità di acquisire documentazione integrativa relativa alla prima sezione procedimentale del PUA in argomento;

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 80206 del 22/07/2021, ha comunicato al proponente ed alle Amministrazioni competenti la procedibilità dell'istanza di VIA nonché il responsabile del procedimento e l'avvenuta pubblicazione della relativa documentazione sulla piattaforma *web* del medesimo Ministero, all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7781/11313>;

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, con la medesima nota sopracitata, ha trasmesso alla società proponente la nota di richiesta di integrazioni documentali dell'allora competente DG ABAP, del 23/06/2021;

VISTO che la suddetta istanza formulata dalla Società AEP S.r.l. (allora ATS Engineering S.r.l.), si riferisce alla proposta di realizzazione di un impianto eolico composto da n. 11 aerogeneratori della potenza nominale fino a 6 MW, per una potenza complessiva di 66 MW, ricadente nel comune di Cerignola (FG);

PRESO ATTO che il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera f, denominato "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW";

CONSIDERATO che l'allora competente **Direzione Generale ABAP**, con nota prot. n. 25602 del 26/07/2021, ha richiesto alla Soprintendenza ABAP di esprimere il proprio parere endoprocedimentale e ai Servizi II e III della medesima DG ABAP di trasmettere il proprio contributo istruttorio nell'ambito della VIA del procedimento in epigrafe;



CONSIDERATO che la **Società AEP S.r.l.**, con nota del 17/08/2021, ha richiesto la proroga di 60 giorni dalla data della medesima comunicazione, per la consegna della documentazione integrativa richiesta a conclusione della prima fase del presente procedimento;

CONSIDERATO che la **Società AEP S.r.l.**, con nota del 20/09/2021, acquisita agli atti dell'allora competente Direzione Generale ABAP con prot. n. 31324 del 21/09/2021, a riscontro delle suindicate note, ha trasmesso soltanto una **parte della documentazione richiesta** da questo Ministero nella prima sezione procedimentale del PUA;

CONSIDERATO che l'allora competente **Direzione Generale ABAP** del MiC, con nota prot. n. 32578 del 30/09/2021, ha formulato una nuova richiesta alla Soprintendenza ABAP e ai Servizi II e III della medesima DG ABAP di espressione delle valutazioni di rispettiva competenza, tenendo conto della documentazione prodotta dalla Società, benché solo parzialmente rispondente alle richieste evase da questa Amministrazione;

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 107886 del 07/10/2021, ha trasmesso la richiesta di integrazioni presentata, a seguito della verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione, dalla Regione Puglia e, inoltre, ha richiesto alla Società proponente di dare riscontro entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della medesima nota;

CONSIDERATO che la **Società AEP S.r.l.**, con nota del 14/10/2021, ha trasmesso, a mezzo PEC, anche all'allora competente DG ABAP, le integrazioni richieste dalla Regione Puglia;

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, in qualità di autorità competente, con nota prot. n. 134709 del 02/12/2021, ha indetto la prima riunione in modalità telematica di Conferenza di servizi, di cui all'art. 27, co. 8, del D.Lgs. 152/2006, per il rilascio del Provvedimento Unico Ambientale, in data 09/12/2021;

CONSIDERATO che in data 28/03/2022, a seguito della comunicazione dell'allora Ministero della transizione ecologica (nota prot. n. 1746 del 21/03/2022), si è svolto il sopralluogo nelle aree interessate dal progetto in esame, al quale hanno preso parte membri della CTVA dell'allora MiTE e rappresentanti della Società;

CONSIDERATO che la **Regione Puglia**, con nota acquisita agli atti dell'allora DG ABAP con prot. n. 210806 del 09/06/2022, ha trasmesso la Deliberazione della Giunta regionale, n. 646 del 11/05/2022, contenente **parere non favorevole** alla realizzazione del progetto in argomento;

CONSIDERATO che la **Società AEP S.r.l.**, con nota del 27/06/2022, acquisita agli atti dell'allora competente DG ABAP con prot. n. 24407 del 28/06/2022, ha trasmesso documentazione integrativa su base volontaria (Piano di compensazione, Valutazione di incidenza ambientale, Previsione di impatto acustico, Valutazione di impatto elettromagnetico e calcolo fasce di rispetto, Calcolo della gittata massima per rottura degli elementi rotanti con verifica ai sensi del D.M.10-09-2010, Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (art. 24, DPR 13-06-2017, n.120);




CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot. n. 141 del 05/01/2023, a riscontro della nota di sollecito di questa Soprintendenza Speciale PNRR (prot. n. 6672 del 09/12/2022), ha trasmesso il **proprio parere endoprocedimentale non favorevole** alla realizzazione dell'intervento in esame;

CONSIDERATO che **Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della DG ABAP, con nota prot. n. 331 del 11/01/2023, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, **confermando il parere negativo** espresso dalla Soprintendenza ABAP in relazione alla tutela del territorio interessato;

CONSIDERATO che **Servizio III Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico** della DG ABAP, con nota prot. n. 9856 del 05/06/2023, ha concordato con quanto espresso dalla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, **confermando il parere negativo**;

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II e III della Direzione Generale ABAP **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale:**

PREMESSO che l'impianto eolico di cui trattasi, localizzato nel comune di Cerignola (FG), è composto da n. **11 aerogeneratori**, aventi **altezza complessiva di 230 metri** (180 m di diametro del rotore e 140 m di altezza al mozzo), **fondazioni indirette** su pali (plinti circolari di base con diametro pari a circa 36 m, pali infissi nel terreno ad una profondità tra i 25 m e i 40 m) e potenza complessiva pari a 66 MW;



Layout di progetto su base IGM



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO, inoltre, che l'impianto prevede nello specifico le seguenti opere:

- **cavidotto interrato MT**, che collega gli aerogeneratori in gruppi e i gruppi alla cabina di smistamento sita all'interno della stazione di utenza;
- **cavidotto interrato AT a 150 KV**, di connessione alla sottostazione AT/AT di Terna Distribuzione;
- **n. 1 stazione di utenza AT/MT**;
- **rete telematica di monitoraggio** interna per il controllo dell'impianto mediante trasmissione dati via modem.
- **piazzole e strade**;

Inoltre, l'intervento progettuale prevede opere civili (fabbricati, fondazioni dei sostegni sbarre e cunicoli cavi, ingressi e recinzioni, movimenti di terra).

Per quanto attiene al quadro programmatico della Regione Puglia:

VISTA la Determinazione Dirigenziale Regione Puglia n. 162 del 06 giugno 2014 che integra la Delibera della Regione Puglia n. 2122 del 23 ottobre 2012, "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio";

CONSIDERATO che la **Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)** approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che il "PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità", e che in particolare:

- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito (cfr. elaborato 5 del PPTR). Ai sensi dell'art.89 co. 1 lett. b2) delle NTA del PPTR, sono considerati "interventi di rilevante trasformazione" ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA;



CONSIDERATO, nello specifico del presente procedimento, che **la competente SABAP e i Servizi II e III della DG ABAP hanno espresso parere non favorevole alla realizzazione dell'opera, per gli impatti che la stessa avrebbe sui beni paesaggistici e culturali ricadenti nel territorio interessato.**

In particolare, dalle valutazioni dei suddetti uffici, che qui si condividono, emerge anzitutto:

Con riferimento ai BENI PAESAGGISTICI:

Il comma 1, dell'art. 91 delle **NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale** stabilisce che *"(... ...) con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89, co. 1, lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla **sezione C2** delle schede d'ambito"*.

L'intero impianto in esame si colloca all'interno dell'*Ambito Tavoliere* (elaborato n. 5 del PPTR "Schede degli Ambiti Paesaggistici", scheda 5.3 e relative sezioni – in particolare la sezione C2 *Gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*), figura territoriale *Il mosaico di Cerignola*.

Sezione A Individuazione dell'Ambito Tavoliere (scheda 5.3 del PPTR)

«L'ambito del Tavoliere è caratterizzato dalla dominanza di vaste superfici pianeggianti coltivate prevalentemente a seminativo che si spingono fino alle propaggini collinari dei Monti Dauni. La delimitazione dell'ambito si è attestata sui confini naturali rappresentati dal costone garganico, dalla catena montuosa appenninica, dalla linea di costa e dalla valle dell'Ofanto. (...)».

Nello specifico dell'impianto in esame e **dell'area vasta di indagine (AVI) pari a 11,5 km**, si evidenziano, ai sensi del PPTR:

Componenti idrologiche

- BP *Territori costieri*
- BP *Aree contermini ai laghi*
 - Saline di Margherita di Savoia
 - Alma Dannata
- BP *Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche*
 - Marana Castello
 - Torrente Carapelle e Calaggio
 - Canale Piluso
 - Fosso la Pila
 - Pedicletta di Zezza
 - Contro Ofanto
 - Lago di Salpi e suoi emissari Carmosina e Torre Pietra
 - Fiume Ofanto
- UCP *Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.*
- UCP *Aree soggette a vincolo idrogeologico*



Componenti geomorfologiche

- UCP *Versanti*

Componenti botanico-vegetazionali

- BP *Boschi*
- BP *Zone umide Ramsar*
- UCP *Aree umide*
- UCP *Prati e pascoli naturali*
- UCP *Formazioni arbustive in evoluzione naturale*
- UCP *Aree di rispetto dei boschi*

Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP *Parchi e Riserve*
 - Zone umide della Capitanata
 - Valle Ofanto - Lago di Capaciotti
 - Paludi presso il Golfo di Manfredonia

Componenti culturali e insediative

- UCP *Città consolidata*
- UCP *Testimonianze della stratificazione insediativa e UCP Area di rispetto delle componenti culturali e insediative*
 - Masseria Inacquata
 - Masseria Lupara
 - Masseria La Luparella
 - Masseria Staffa
 - Risicata
 - Masseria Ragnizzi
 - La Pila dista
 - Masseria Staffadista

Inoltre nell'area buffer sono presenti: Masseria La Ficora Del Duca, Posta Crusta Dell'abruzzese, Manfredi, Masseria Campanello, Salapia, Tannoia, Masseria Di Don Angelo, Pozzillo, Case Lauro, Masseria Caraldo, Masseria La Contessa, Posta Rossa, Posta Di Acquarolo, Masseria Il Capitolo, Masseria Posta Dei Preti, Chiesa Di Santa Maria Delle Grazie, Lupara, Posta Di Tammarice, Case Bellaveduta, Masseria Grotte, Case San Samuele, Masseria Di San Samuele, Villa Larovere, Masseria La Capitana, Masseria Torraca, Masseria Aquarulo Di Grillo, Salapia, Posta Giardino, Masseria San Marco, Masseria De Biase, Masseria Rutigliano, Masseria San Lorenzo, Masseria San Cassaniello, Masseria Barbarossa, Masseria Barbarossa, Masseria Pozzocolmo, Masseria Filipponio, Masseria Di Mezzo, Masseria Di Basso, Masseria Nuova, Masseria Paduletta, Masseria Paduletta, Masseria Pod. La Ficora, Masseria Posticciola, Masseria Contessa Mannelli, Posta Belmantello, Posta Del



Toro, Tressanti, Masseria Santa Maria Dei Manzi, Masseria San Marco-Ex Nuova Spagnam, Montaltino, Masseria Monte Gentile, Masseria La Speranza, Masseria Parcone, Masseria Posta Angeloni, San Michele Alle Vigne, Posta Iemma, Masseria Tammarice, Cerinella, Rabano, Posta Della Ficora, Chiesa Maria Ss. Annunziata, Tenuta Il Quarto, Masseria Pellegrini, Montaltino, Posta Montaltino, San Marco, Masseria Cafagna, Posta Forcone, Quattro Masserie, Villa Chiarazzi, Villa Larovere, Villa Giannotti, Masseria Scarola, Masseria Di Palma, Posta Paduletta, Masseria La Ficora Del Duca, Masseria Salpitello Di Tondi, Salice, Posta Crusta Di

Casillo, Masseria Posta Crusta, Tressanti, I Parchi Tonti, Posta Di Profico, Masseria Le Portate, Masseria Palladino, Villino Pallotta, Posta Pila, Ruotella, Masseria Barone Anzani, Masseria Del Duca, Torre Bisaccia, Masseria Profico, Masseria Ciminarella, Masseria La Fenice, Masseria Tramezzo, Posta Bonassisa, Masseria Posta Nuova, Masseria Vangalese, Masseria La Luparella, Posta Pila, Masseria Ceglia-Ex C Nuova, Masseria Valerio, Masseria Picocca, San Vito, Posta Palladini, Mass. Pera Di Sotto, Masseria Sinesi

Rete tratturi:

- Regio Tratturello Orta Tressanti
- Regio Tratturello Foggia Tressanti Barletta
- Regio Tratturello Foggia Zapponeta
- Regio Tratturello Cerignola Trinitapoli
- Regio Tratturello Salpitello di Tonti Trinitapoli
- Tratturello Camere-Pente

Componenti dei valori percettivi

- UCP *Strade a valenza paesaggistica*
 - SP 60, SP 63, SP 75, SP 95 BIS, SP 159;
- UCP *Strade panoramiche*
 - SP 3, SP 91, SP 141, SP 231;
- UCP *Coni visuali*

Con riferimento ai **BENI ARCHEOLOGICI:**

Componenti culturali e insediative

- BP *Zone di interesse archeologico*
 - sito pluristratificato di Salapia
- UCP *Testimonianze della stratificazione insediativa* e UCP *Area di rispetto delle componenti culturali e insediative*
 - Regio Tratturello Orta Tressanti
 - Regio Tratturello Foggia Tressanti Barletta
 - Regio Tratturello Foggia Zapponeta



- Regio Tratturello Cerignola Trinitapoli
- Regio Tratturello Salpitello di Tonti Trinitapoli
- Tratturello Camere-Pente

In particolare, si evidenziano le interferenze con BP e UCP ai sensi del vigente PPTR della Regione Puglia.

Con riferimento ai BENI PAESAGGISTICI

Si premette che la vicinanza degli aerogeneratori nonché la loro notevole altezza (230 metri) produce una interferenza visiva diretta con molti BP e UCP.

Componenti idrologiche

L'impianto, come concepito, si andrebbe ad inserire nel territorio comunale di Cerignola, il cui paesaggio, a carattere prevalentemente rurale, è caratterizzato dalla presenza delle marane, tipici corsi d'acqua del basso Tavoliere. Il cavidotto esterno, lungo il suo tracciato, **attraversa** alcuni BP Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (Marana Castello, Torrente Carapelle e Calaggio, Canale Piluso e Fosso la Pila);

Il BP *Aree contermini ai laghi* Saline di Margherita di Savoia e Alma Dannata sono collocati a circa 5 km a nord-est dell'impianto in esame;

Componenti culturali e insediative

Il cavidotto interno **attraversa in due punti e percorre per un tratto** UCP *Testimonianze della stratificazione insediativa* Regio Tratturello Salpitello di Tonti Trinitapoli.

Il cavidotto esterno **attraversa in più punti e costeggia per lunghi tratti** UCP *Testimonianze della stratificazione insediativa* Regio Tratturello Orta Tressanti, Regio Tratturello Foggia Tressanti Barletta, Regio Tratturello Foggia Zapponeta.

Inoltre, il cavidotto **interferisce direttamente** con l'area di rispetto di Masseria Inacquata, di Masseria La Luparella, Lupara e Masseria Staffa

Gli aerogeneratori si trovano a **distanze molto ravvicinate** da:

- Posta la Pila (350 m c.a. da WTG23 e 700 m da WTG 27);
- La Pila (700 m da WTG 27);
- Riscata (750 m da WTG 63)

Con riferimento ai BENI ARCHEOLOGICI

Il cavidotto **interferisce direttamente** con una zona sottoposta a vincolo archeologico (sito pluristratificato di Salapia, vincoli ARC0024, ARC0025, ARC0028, ARC0029, ARC0030, ARC0031, ARC0032, ARC0033, ARC0034; D.M. 12/12/1987; D.M. 02/05/1988; D.M. 26/11/1988; D.M. 07/09/1989; D.M. 25/10/1989; D.M. 12/01/1990; D.M. 31/01/1990; D.M. 02/02/1990; D.M. 18/10/1991).



Il cavidotto di progetto **interferisce** con numerosi tratturi, tutti vincolati con D.M. del 22/12/1983. in particolare:

- Il cavidotto interno **attraversa in due punti e percorre per un tratto UCP** *Testimonianze della stratificazione insediativa* Regio Tratturello Salpitello di Tonti Trinitapoli;
- Il cavidotto esterno **attraversa in più punti e costeggia per lunghi tratti UCP** *Testimonianze della stratificazione insediativa* Regio Tratturello Orta Tressanti, Regio Tratturello Foggia Tressanti Barletta, Regio Tratturello Foggia Zapponeta.

L'aereogeneratore 6 è **contiguo** all'insediamento neolitico di Mass. Dell'Erba (CER001), mentre il cavidotto è **contiguo** alla fattoria rurale di età repubblicana in loc. Lupara (CER008) e presenta una **interferenza diretta** con l'anomalia n. 2 da fotointerpretazione riconducibile a viabilità antica. Allo stesso modo, il cavidotto di interconnessione dell'aerogeneratore 30 presenta una **interferenza diretta** con viabilità antica nota in letteratura da fotointerpretazione.

Il lungo cavidotto di connessione verso la SE, oltre alle citate interferenze longitudinali e trasversali con la rete tratturale, è:

- **interferente** nei pressi dall'aerogeneratore 54 in loc. Ponte Staffa – Il Macchione con l'anomalia da foto interpretazione n. 5 riconducibile ad un villaggio neolitico;
- **interferente** in senso longitudinale con una viabilità antica nota in letteratura da foto interpretazione nel tratto fra Pod. 499 e C. Mavelia;
- **interferente** con viabilità antica nota in letteratura da foto interpretazione in loc. C. Guerra;
- **interferente** con viabilità antica nota in letteratura da foto interpretazione in loc. Pod. 527;
- **interferente** con il limite del vincolo archeologico in loc. Posta Cerina (CER004) di cui al DM31/10/1990 relativo all'insediamento daunio di Salpi;
- **contiguo** all'anomalia da foto interpretazione n. 1 relativa ad un villaggio neolitico in loc. Lupara;
- **interferente in due diversi punti** con viabilità antica nota in letteratura da fotointerpretazione in loc. La Luparella – Lupara.

L'area della SE infine è **contigua** all'insediamento neolitico di Mass. Paletta (CER003) e presenta una **interferenza diretta** con l'anomalia n. 3 da fotointerpretazione relativa a viabilità antica.

CONSIDERATO che la Rete Tratturi rappresenta una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storico-topografica dell'arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio, ed in quanto tale sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983, e tutelata come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata




nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità;

CONSIDERATO, a tal proposito, che in particolare il Regio Tratturello Orta Tressanti (n. 17), Regio Tratturello Foggia Tressanti Barletta (n. 41), Regio Tratturello Foggia Zapponeta (n. 42), ai sensi dal **Quadro di Assetto dei Tratturi (QAT) della Regione Puglia**, appartengono alla **classe A** - *tratturi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico-archeologico e turistico-ricreativo* e pertanto ricompresi tra i tratturi che, per loro caratteristiche, **hanno natura di beni culturali**, come stabilito dalla l.r. Puglia n. 29 del 2003 "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi" e dal D.M. 22/12/1983 (vedi anche Sentenza della Corte Costituzionale n. 388 11-14 ottobre 2005);

EVIDENZIATO che sia il cavidotto interno che quello esterno interferiscono longitudinalmente e trasversalmente con i Tratturi succitati, tutti vincolati con D.M. del 22/12/1983;

CONSIDERATO, a riguardo, che a seguito dell'analisi condotta da questa SS PNRR sui dati presenti negli archivi informatici di questo Ministero, come anche visibile nell'immagine di seguito riportata, i cavidotti di progetto **interferiscono per ampi tratti** con i suddetti Tratturi (per un totale circa 10 km);



Stralcio cartografico. Elaborazione della SS PNRR



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

RICHIAMATO l'art. 26 comma 2 del D. Lgs 42/2004 che così recita:

*2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, **il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.***

CONSIDERATO che l'utilizzazione a sede di cavidotto dei suddetti Tratturi, beni culturali sottoposti a tutela in forza del DM del 23 dicembre 1983, determinerebbe una profonda alterazione della valenza culturale dei beni e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche;


RILEVATO che, sebbene l'impianto in progetto abbia evidenziato dirette interferenze solo con alcune emergenze di natura archeologica, il fatto che nel territorio immediatamente circostante ci sia una massiccia presenza di testimonianze archeologiche che caratterizzano il paesaggio storico dell'area in esame, rende tutto il territorio una "riserva archeologica" degna di essere salvaguardata così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015;

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che, dalla verifica effettuata ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, co. 8, lettera c-*quater*, come da ultimo modificato D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 47, co. 2.1, il progetto in esame **non ricade in area idonea per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili**, in quanto interferisce con la fascia di rispetto di beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004;

Si segnala, in particolare, l'interferenza diretta dell'elettrodotta con il Regio Trattarello Foggia Tressanti Barletta e Regio Trattarello Salpitello di Tonti Trinitapoli.

In aggiunta, il cavidotto ricade nell'area di rispetto del sito pluristratificato di Salapia, (vincoli ARC0024, ARC0025, ARC0028, ARC0029, ARC0030, ARC0031, ARC0032, ARC0033, ARC0034; D.M. 12/12/1987; D.M. 02/05/1988; D.M. 26/11/1988; D.M. 07/09/1989; D.M. 25/10/1989; D.M. 12/01/1990; D.M. 31/01/1990; D.M. 02/02/1990; D.M. 18/10/1991).





Stralcio cartografico. Elaborazione della SS PNRR

CONSIDERATO E VALUTATO che l’impianto in esame si inserisce in un contesto territoriale interessato da numerosi impianti FER (eolici, fotovoltaici, ecc.) già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l’istruttoria per l’acquisizione delle relative autorizzazioni nell’area buffer dell’impianto in oggetto. In particolare, impianti eolici di grande taglia che insistono su uno stesso contesto paesaggistico. Alla luce dell’elevato numero di impianti si evidenzia, inoltre, l’inevitabile rischio di produzione del cosiddetto “effetto selva”;

CONSIDERATO che l’impianto, sempre per gli aspetti legati agli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche, evidenzia quindi criticità anche in riferimento agli elementi di analisi e valutazione elencati nella DGR 3122/2012, ovvero: Co-visibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione; effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove nel territorio; effetto selva e disordine paesaggistico;

CONSIDERATO, a tale riguardo, che il progetto in esame risulta **direttamente interferente** con altri impianti FER, in particolare:

- ID 8813, impianto agrivoltaico, Società MAIA SOL S.r.l., attualmente in istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC;
- ID 8194, impianto agrivoltaico, Società Rinnovabili Sud Due S.r.l., attualmente in istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC.

EVIDENZIATO, inoltre, che nell’area vasta di indagine (AVI) ricadono i seguenti impianti eolici di grandi dimensioni:




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- ID 4583, impianto eolico costituito da n. 14 aerogeneratori, Società New Green Energy S.r.l., istruttoria tecnica conclusa con decreto VIA positivo con prescrizioni;
- ID 4047, impianto eolico costituito da n. 12 aerogeneratori, Società Veneta Energia S.r.l., istruttoria tecnica conclusa con decreto VIA positivo;
- ID 4772, impianto eolico costituito da n. 13 aerogeneratori, Società Torre Giulia Wind S.r.l.

Di seguito si riporta uno stralcio cartografico di elaborazione di questa Soprintendenza Speciale PNRR da cui emerge chiaramente il notevole numero di impianti FER (già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'acquisizione delle relative autorizzazioni), presenti nell'area vasta di indagine e nel territorio circostante l'impianto in esame.

Si ritiene opportuno precisare che, in aggiunta agli impianti rappresentati nella succitata cartografia, è nota a questo Ministero la presenza di un altrettanto rilevante numero di impianti FER le cui procedure seguono un iter di competenza regionale.



Stralcio cartografico. Elaborazione della SS PNRR

RIBADITO, in proposito, come la previsione di nuovi impianti in aree già interessate dalla diffusa presenza di altri impianti energetici contribuisca non solo al cosiddetto 'effetto selva', ma anche alla



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

progressiva perdita di lacerti di paesaggio naturale, andando a gravare su un territorio che non deve essere sacrificato in nome di una ormai consolidata 'eolizzazione' e trasformazione in 'distretto energetico' dello stesso.

Giova, in proposito, ricordare quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 05273/2013, ribadiva quanto recepito da costante giurisprudenza, ovvero «che la compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non comportino ulteriore deturpazione dell'ambito protetto». Tale concetto è confermato anche dalla Sentenza TAR Molise n. 399/2013, in cui, tra l'altro, si sostiene: «...che l'esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)».

Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia, «il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni»;


CONSIDERATO che la Società proponente, così come visibile dalla Relazione Paesaggistica, ha prodotto **fotosimulazioni non idonee a mostrare il reale aggravio della percezione visiva che il progetto andrebbe ad innescare sul territorio circostante**. Più nel dettaglio:

- Le fotosimulazioni riprodotte analizzano l'impatto percepito solo da n. 3 punti;
- Non sono stati presi in considerazione punti percettivi sensibili dinamici e statici, ai sensi degli artt. 10, 136 e 142 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii, ricompresi nell'area vasta di analisi se non nella sola fotosimulazione n. 1, effettuata dal Regio Tratturello Salpitello di Tonti Trinitapoli;
- Le immagini fotografiche non presentano condizioni di piena visibilità (essenza di nuvole, nebbia, foschia, condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto), inoltre, nella quasi totalità **scattate in modalità "panoramica"**, la quale altera visibilmente distanze e proporzioni della realtà riprodotta;

Si precisa, a tale riguardo, che, così come precedentemente riportato, la Scrivente ha prodotto, in corso all'iter procedurale, una richiesta di integrazione documentale (nota prot. n. 21473 del 23/06/2021) la cui ottemperanza da parte della Società risulta, ancora ad oggi, parziale avendo essa trasmesso solo una parte della documentazione richiesta. Tra le richieste di questo Ministero, si cita testualmente *«le fotosimulazioni richieste dalla competente SABAP dovranno comprendere viste da e verso tutti i beni ricadenti nell'AVI, individuati dal PPTR quali segnalazioni architettoniche e archeologiche o vincolati ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali»*.

Si riportano di seguito le sopracitate fotosimulazioni.





Punto di vista 1 – ante operam



Punto di vista 1 – post operam



Ministero della Cultura
 Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it





Punto di vista 2 – ante operam



Punto di vista 2 – post operam



Punto di vista 3 – ante operam



Punto di vista 3 – post operam



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



EVIDENZIATO come **l'alterazione percettiva** del paesaggio, derivante soprattutto dalla inevitabile visibilità a lunga distanza degli aerogeneratori (alti 230 m), rappresenti **un punto di forte criticità** del progetto oggetto della presente valutazione, sia per l'elevata presenza di beni paesaggistici e culturali tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004, tra i quali molti prossimi all'impianto o addirittura direttamente intercettati dallo stesso, che per la particolare morfologia del territorio in esame, caratterizzato prevalentemente da ampie valli, a forte caratterizzazione naturale;

VALUTATO che la Società proponente non ha prodotto fotosimulazioni in grado di riprodurre l'*ante* e il *post operam*, fondamentali per mostrare l'aggravio della percezione visiva che il progetto andrebbe ad innescare in un ambito di area vasta, già al limite per presenza di impianti FER.

Pertanto, il fatto che nell'area vasta siano presenti altri impianti non può costituire motivo per automatismi autorizzatori, atteso che le condizioni di invasività e impatto cumulativo mutano evidentemente in rapporto al progressivo incremento degli impianti nel territorio e al raggiungimento di un **punto limite di sostenibilità paesaggistica**, oltre il quale diviene inevitabile **scongiurare ulteriori trasformazioni che possano compromettere la tutela del paesaggio;**

VALUTATO che, come si evince dall'analisi degli elaborati di progetto, con riferimento agli **usi civici**, come previsto dall'art. 142, comma 1, lettera h, del D. Lgs. 42/2004, risulta non siano stati trasmessi elaborati volti a rappresentare tale dato;

CONSIDERATO che gli obiettivi di qualità paesaggistica del PPTR, come sopra esplicitato, sono perseguiti con il rispetto degli indirizzi e delle direttive indicati nella *Normativa d'uso* e dalla *Sezione C2* della relativa Scheda d'Ambito e devono essere rispettati, oltre che dagli Enti locali, anche dai soggetti privati che presentano progetti di rilevante trasformazione territoriale (come definiti dall'art. 89 delle NTA del PPTR), quali sono gli impianti eolici. Nel caso specifico, il progetto in esame non consentirebbe il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e risulterebbe in contrasto con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela evidenziati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento, "Tavoliere", poiché non "preserva il carattere di grande spazio agricolo rarefatto del Tavoliere" e non salvaguarda "le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale". L'impianto, infatti, inserendosi in un paesaggio agrario caratterizzato da visuali aperte dominate da vasti seminativi e pascoli, nonché da corsi d'acqua pubblica, da tratturi della transumanza, dalla presenza di importanti testimonianze della stratificazione insediativa, segni antropici, questi, di elevato valore storico-culturali individuati dal PPTR, andrebbe non solo ad **trasformare le visuali panoramiche**, introducendo, nelle prospettive e nei coni visuali, elementi di disturbo ma, più complessivamente, indurrebbe un'**alterazione significativa dei caratteri identitari e storicizzati del paesaggio agrario, 'costruiti' e sedimentati nel tempo dalla secolare vicenda umana che ha modellato il territorio;**

CONSIDERATO che le opere previste della Società proponente ricadono in un'area a vocazione prettamente agricola, con prevalenza di monoculture a frumento, vite, olivo ecc. con cicliche interruzioni e/o rotazioni colturali. La diffusione di impianti eolici nel territorio agricolo, senza



programmazione e attenzione per i valori paesaggistici dell'area, ne va sempre più compromettendo l'identità. Pertanto, sebbene manchino per tale area specifici provvedimenti, nondimeno si ritiene che l'identità agricola che connota il paesaggio vada ugualmente preservata atteso che in linea con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, le trasformazioni territoriali non devono comportare per la collettività un'indiscriminata perdita di identità e di memoria collettiva;

CONSIDERATO che le diverse interferenze rilevate da questo Ministero, al di là del grado di rischio/impatto archeologico valutato, dipendano anche dalla notevole altezza delle turbine proposte, che, divenendo attrattori visivamente dominanti del paesaggio, finiscono per predominare sulle altre caratteristiche del contesto, a cui risultano totalmente estranee, e per inficiare iniziative di valorizzazione futura del territorio, da attuarsi attraverso la tutela e la valorizzazione dei "sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali", in coerenza con gli obiettivi e le strategie previste dal PPTR.

Si richiama, a tal proposito, anche la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell'11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che il parere favorevole (ndr) «non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr). Di più, recita la sentenza, «in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei – e, di certo, un impianto eolico che consta di ben diciannove aerogeneratori presenta simili caratteristiche – il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo». «In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto»;

RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di "irradiazione" dei beni paesaggistici presenti in un'area "*quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*", ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area";
- nel procedimento di VIA la valutazione di questo Ufficio, insieme a quella della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici;
- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.Lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio,



quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;

- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio *“La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime”*;
- nell'area vasta di riferimento dell'intervento in esame sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la realizzazione dell'impianto proposto, con le notevoli dimensioni degli aerogeneratori, e delle opere infrastrutturali ad essi direttamente connessi, totalmente fuori scala ed estranei rispetto agli elementi strutturali del paesaggio rurale apporterebbe, inoltre, sostanziali modifiche ai paesaggi sopra descritti così come oggi percepibili anche dai diffusi punti di vista dinamici possibili lungo la rete infrastrutturale esistente nell'area vasta;

CONSIDERATO che, quindi, sulla base di tali enunciazioni, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della “capacità” di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

CONSIDERATO che anche il Documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo “la progressiva saturazione dei siti”, proponendo di “sperimentare la possibilità di individuare le aree idonee alla realizzazione degli stessi”, **presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione;**

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *“la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)”;

CONSIDERATO, inoltre, che dal Rapporto Statistico “Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2020”, emerge che la Puglia è tra le regioni con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (19,2%). Nelle Regioni dell'Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte),



dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta. Proprio la provincia di Foggia, infatti, detiene il primato nazionale (si vedano le immagini tratte dai documenti citati) a cui segue la provincia di Potenza che, nonostante l'estensione territoriale risulta essere caratterizzata da una potenza eolica installata pari a 9,4%);

CONSIDERATO altresì il “Monitoraggio dei *target* nazionali e regionali – *Burden sharing*”, elaborato nell’ambito dell’attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall’art. 40 Dlgs n. 28/2011, pubblicato a marzo 2022, rivela come, già a fine 2020, l’Italia meridionale presenti il maggior numero di impianti eolici installati. A tale data la Regione Puglia risulta **tra le ultime** in Italia per consumo di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell’inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi considerata la provincia di Foggia), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

CONSIDERATO che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering* quali occasione per attenuare l’impatto degli impianti eolici esistenti, in ragione della possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall’installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all’Italia;

VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all’interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che “la tutela del paesaggio” debba includere “la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell’attuazione delle corrispondenti misure del PNRR”;

VISTO, altresì, l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;

CONSIDERATO che tale Atto (DM rep. n. 8 del 13/01/2023) individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell’attività del Ministero della cultura (MIC) nell’anno 2023, con proiezione triennale 2023 - 2025, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;

CONSIDERATO che nello stesso all’interno delle Premesse si legge: “Quanto alla tutela e, in particolare, alla pianificazione paesaggistica, si cercherà di coniugare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con la preservazione del paesaggio, completando altresì la pianificazione paesaggistica nelle regioni ove essa è ancora mancante;



EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale;

RICHIAMATO anche l'art. 26 comma 2 del D. Lgs 42/2004 che così recita: 2. *Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente;*

CONSIDERATO che l'utilizzazione a sede di cavidotto dei suddetti Tratturi, beni culturali sottoposti a tutela in forza del DM del 23 dicembre 1983, determinerebbe una profonda alterazione della valenza culturale dei beni e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche;

RITENUTO quindi che il progetto in questione non sia in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione di tale bene culturale e non sia compatibile con la tutela archeologica, né con la tutela del paesaggio, per tutte le motivazioni sopra espresse, legate in particolare alla presenza dei Tratturi vincolati, dei quali verrebbe pregiudicata la fruizione paesaggistico-percettiva;

RITENUTO di poter condividere le valutazioni formulate dalla SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia nel proprio parere endoprocedimentale nonché dai Servizi II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" e III "Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico" della DG-ABAP;

Questa Soprintendenza Speciale per il PNRR


ESPRIME PARERE TECNICO ISTRUTTORIO NEGATIVO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art.27 del D.Lgs. 152/2006, dalla Società AEP S.r.l. (già ATS Engineering S.r.l.), relativa al progetto di un impianto eolico, denominato "ALPHA 2", costituito da 11 aerogeneratori della potenza nominale sino a 6 MW, per una potenza complessiva pari a 66 MW, e di tutte le opere accessorie per il collegamento alla rete di trasmissione nazionale, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG).

Tanto si comunica all'Autorità competente ai fini dell'applicazione per la procedura in questione delle disposizioni del sopra richiamato art. 26 comma 2 del D. Lgs 42/2004.

Supporto Ales S.p.A.
arch. Ilaria Martella

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Serena Bisogno


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE
PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

